

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PREMIA  
E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA PARITARIA DI PREMIA"**

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"

tra il Comune di Premia

e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia "Scuola Materna Paritaria di Premia"

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale; che la stessa è:
  - o scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
  - o scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro e svolgimento del servizio con modalità non commerciale ex art. 5 del D.M. MIUR n. 278 del 28 marzo 2019;
- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

**TRA**

il Comune di Premia, cod. fiscale 00422790030 rappresentato dal Dott. Oscar Mader, Responsabile del Servizio Istruzione in forza del decreto sindacale n. 10 del 20/05/2019, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 13/10/2020

**E**

l'Ente Scuola Materna Paritaria di Premia avente sede legale a Premia Via Rodis n. 5

Cod. fiscale 83003240039

Gestore della scuola per l'infanzia "SCUOLA MATERNA PARITARIA DI PREMIA"

Con:

n. 1 sezioni autorizzate

n. 2 insegnanti

ubicata a Premia in Via Rodis n. 5

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2 - Accoglienza dei bambini**

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini - in età di ammissione alla scuola dell'infanzia - senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate».

### **Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie**

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

### **Articolo 4 - Contribuzione degli utenti**

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

### **Articolo 5 - Adempimenti della scuola**

L'ente gestore della scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 6 ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

### **Articolo 6 - Personale**

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

### **Articolo 7 - Rendicontazione**

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune - entro un mese dall'erogazione del contributo regionale - un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

### **Articolo 8 - Indicatori di gestione**

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

#### **ENTRATE**

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28

- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione

### **SPESE**

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

### **Articolo 9 - Adempimenti del Comune**

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione;
- inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria convenzionata;
- trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale
- concede in comodato alla Scuola Materna Paritaria il fabbricato comunale sito in via Rodis, 5 per lo svolgimento dell'attività stabilita nel proprio Statuto, come allegate planimetrie.
- assume a proprio carico le spese per l'energia elettrica ed il riscaldamento, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto arredi e attrezzatura varia, il servizio di pulizia dei locali ed il trasporto dei bambini.

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute - se e in quanto dovute - previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 10 - Contributo comunale**

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) - verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo.

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

### **Articolo 11 - Commissione**

E' istituita una Commissione così composta:

- n° 2 designati dal Comune;
- n° 2 designati dai genitori;
- n° 2 in rappresentanza della Scuola Materna Paritaria.

Compito della Commissione è:

- verificare l'applicazione della presente convenzione;

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, overlapping the text of Article 11. Below the signature is a large, circular stamp or seal, also in black ink, which is partially obscured by the signature.

- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra la scuola dell'infanzia paritaria e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito e prevede all'elezione del Presidente, nel suo seno.

**Articolo 12 - Validità della convenzione**

La presente convenzione ha validità di anni tre decorrenti dal 01/10/2020 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

**Articolo 13**


La mancata osservanza anche di un solo punto della presente convenzione potrà comportare l'automatica risoluzione.

**Articolo 14**

In caso di cessazione dell'attività della Scuola Materna prima della scadenza della convenzione i beni patrimoniali di qualunque tipo e specie, saranno devoluti al Comune di Premia per scopi di beneficenza ed assistenza


Data, 14/10/2020

Per Il Comune  
Responsabile Servizio Istruzione  
(Mader Dott. Oscar)




Per l'Ente Gestore  
Il Presidente della Scuola Materna


Scuola Materna Paritaria di Premia  
Via Locatelli Mariagrazia (VB)  
Codice Fiscale: 83003240039  
e-mail: [scuolamaternapremia@libero.it](mailto:scuolamaternapremia@libero.it)



SCUOLA MATERNA DI PREMIA





*[Handwritten signature]*



PIANTA SEMINTERRATO

SCALA 1:100


SCUOLA MATERNA DI PREMIA




PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:100

SCUOLA MATERNA DI PREMIA



Piantina piano primo  
Scala 1:50



PIANTA PRIMO

SCALA 1:100